

ALLEGATO A

Indicazioni sulle modalità di fatturazione della quota sociale delle strutture sociosanitarie che erogano prestazioni in regime semiresidenziale a partire dal periodo di chiusura a seguito di pandemia da Covid-19 (Ordinanza del Presidente n. Z0008/2020) e fino al termine dello stato di emergenza

Si forniscono di seguito indicazioni in merito alle modalità di fatturazione della quota sociale delle strutture sociosanitarie che erogano prestazioni in regime semiresidenziale a seguito delle disposizioni regionali che hanno regolato la chiusura e la successiva riapertura dei centri a seguito di emergenza Covid-19, secondo le differenti casistiche sotto riportate.

Le tariffe come sottorappresentate sono state individuate con la nota metodologica per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) – approvata con determinazione n. G03613/2021 – utilizzata per la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, al fine di facilitare la rendicontazione delle spese sostenute per l'anno 2020 dai comuni in favore degli utenti ospiti di strutture RSA e riabilitative di mantenimento.

Tale nota ha individuato, tra gli altri, i costi unitari del livello assistenziale di mantenimento alto per le RSA regime semiresidenziale e del livello assistenziale di mantenimento elevato regime semiresidenziale per le strutture riabilitative.

La tariffa delle strutture riabilitative di mantenimento livello medio – regime semiresidenziale è individuata dalla DGR n. 532/2002 e DCA n. U0095/2009.

Modalità di fatturazione nel periodo di chiusura dei centri semiresidenziali

Con Ordinanza del Presidente n. Z0008 del 13.03.2020, ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19, si è disposta la sospensione dell'attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comportasse decadenza del diritto alla prestazione.

Al fine di poter individuare le corrette modalità di fatturazione delle attività dei centri nei giorni di chiusura il comune è tenuto a chiedere presso la ASL in cui insiste il centro se lo stesso abbia erogato prestazioni alternative a distanza/domiciliari, conformemente a quanto disposto dall'art. 48 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come sostituito dall'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le prestazioni alternative (a distanza/domiciliari) previste dal suindicato art. 48 si configurano come prestazioni terapeutiche e, pertanto, sono a carico dell'SSR. Lo stesso articolo prevede, tuttavia, che possa essere riconosciuto ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili.

Pertanto, il comune pagherà la quota di sua competenza (conteggiata secondo quanto disposto dalla DGR n. 790/2016) sulla base della tariffa ridotta, ovvero la tariffa della quota sociale decurtata del costo del vitto e del lavanolo (pari a € 10,49/giorno).

Ne consegue che la tariffa sociale giornaliera in base alla quale effettuare i conteggi corrisponderà a:

- € 8,24 per strutture riabilitative di mantenimento livello elevato;
- € 4,49 per strutture riabilitative di mantenimento livello medio;
- € 20,29 per RSA semiresidenziali.

Nel caso in cui le strutture non abbiano erogato prestazioni alternative il comune non è tenuto a pagare la struttura.

L'utente non è tenuto a pagare la quota a suo carico, sia nel caso in cui siano state erogate prestazioni alternative sia nel caso in cui non sia stata erogata alcuna prestazione.

Modalità di fatturazione nel periodo successivo alla riapertura dei centri semiresidenziali e fino al termine della pandemia

A seguito di riapertura dei centri semiresidenziali, si segnala che, per ridurre la frequenza negli stessi evitando assembramenti, con il Piano regionale territoriale (trasmesso con nota prot. regionale n. 472488 del 29.05.2020) sono state fornite indicazioni alle ASL al fine di procedere alla rimodulazione dei piani assistenziali prevedendo, per i pazienti in carico, l'eventuale possibilità di integrare la semiresidenzialità con accessi domiciliari e prestazioni da remoto, previa valutazione e autorizzazione della ASL di residenza.

Inoltre, con il suindicato Piano sono state fornite indicazioni sull'organizzazione delle attività semiresidenziali che devono prevedere una flessibilità negli accessi, organizzata secondo turni mattutini/pomeridiani di almeno 4 ore, senza l'erogazione del pranzo.

In considerazione delle suindicate disposizioni, si rappresenta che nel periodo successivo alla riapertura (e fino a fine periodo di emergenza) la quota sociale corrisponderà alla tariffa ridotta del costo del vitto e del lavanolo, e quindi fissata in:

- € 8,24 per strutture riabilitative di mantenimento livello elevato;
- € 4,49 per strutture riabilitative di mantenimento livello medio;
- € 20,29 per RSA semiresidenziali.

Al fine di poter individuare le corrette modalità di fatturazione delle attività dei centri si rende necessario acquisire informazioni presso le ASL cui gli utenti sono in carico in merito ai giorni di effettiva durata del piano assistenziale degli stessi.

Si precisa che, per il suindicato periodo, l'utente sarà tenuto al pagamento della quota a suo carico esclusivamente per i giorni di presenza in struttura.

Il comune pagherà la quota di compartecipazione conteggiata seconda l'importo della tariffa ridotta sopra indicata – applicando le modalità di calcolo per la quota utente/comune previste dalla DGR n. 790/2016 – per tutti i giorni di presenza in struttura dell'utente.

Sia per i giorni di erogazione di prestazioni alternative sia per i giorni di assenza dell'utente, il comune è tenuto a pagare l'importo intero della tariffa ridotta.

Si ribadisce che in nessun caso potrà essere richiesta la quota all'utente qualora lo stesso non abbia potuto raggiungere il centro a causa di problematiche relative al trasporto oppure se l'utente o la sua famiglia non abbiano ritenuto opportuno la ripresa delle attività in presenza.

Si specifica, altresì, che le assenze dalle attività dei centri fino al termine del periodo di emergenza, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dagli stessi. Pertanto, gli utenti che usufruiscono delle prestazioni dei centri semiresidenziali hanno la facoltà di differire l'assistenza, su richiesta dell'interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione per il periodo di durata dell'emergenza (adesione volontaria con diritto alla conservazione del posto).



Si comunica, infine, che gli utenti con ISEE superiore a € 20.000,00 saranno tenuti al pagamento della quota sociale ridotta del costo del vitto e del lavanolo solo per i giorni di effettiva presenza in struttura.